

ATTO COSTITUTIVO

di Associazione Socio Culturale Non Profit

Tra:

- FANIZZA Margherita, nata a Nardò (Le) il 20.03.1978 e residente in Porto Cesareo (Le) alla via Colmonese 71, codice fiscale FNZMGH78C60F842X;
- FANIZZA Giovanni, nato a Nardò (Le) il 07.03.1996 e residente in Porto Cesareo (Le) alla via Piero Gobetti 61, codice fiscale FNZ GNN 96C07 F842 O;
- FANIZZA Simone, nato a Nardò (Le) il 18.12.1984 e residente in Porto Cesareo (Le) alla via Piero Gobetti 61, codice fiscale FNZ SMN 84T18 F842 G;

è costituita un'associazione culturale non riconosciuta apartitica ed apolitica, senza fini di lucro denominata **Associazione Socio Culturale Non Profit "FRANCO FANIZZA"**, in seguito "Associazione".

L'Associazione ha sede nel comune di Porto Cesareo (Le) alla via Manzoni 1.

- 1) L'Associazione potrà istituire, trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, succursali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e all'estero.
- 2) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato;
- 3) L'associazione persegue le finalità di solidarietà sociale e scopi culturali ricreativi e di promozione sociale. E' infatti, costituita da persone liberamente associate. L'associazione consegue lo scopo di favorire finalità di carattere sociale ed è indirizzata al conseguimento di obiettivi comunitari ed è rivolta al coinvolgimento ed all'integrazione dei giovani della nostra comunità, al disagio giovanile contro l'emarginazione.

L'Associazione non persegue né direttamente né indirettamente scopi lucrativi. L'Associazione intende promuovere qualsivoglia attività risulti utile al raggiungimento dei fini su enunciati, tra cui in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti, organizzazione di eventi musicali o comunque artistici in genere, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione potrà porre in essere tutti gli atti utili al perseguimento delle suddette finalità, tra cui:


- stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- conseguire qualsivoglia autorizzazione amministrativa si renda necessaria per lo svolgimento delle attività associative.


- 4) L'Associazione sarà regolata dalle norme poste dal presente Atto Costitutivo e dallo Statuto allegato all'Atto Costitutivo sotto la lettera "A".
- 5) La quota associativa per il primo anno viene fissata in euro 51,64 (diconsi euro cinquantuno/64), che tutti i soci dichiarano di aver già versato. Pertanto il capitale iniziale è di euro 154,92 (diconsi euro centocinquantaquattro/92).
- 6) A comporre per i primi cinque anni il Consiglio Direttivo, che viene stabilito di 3 (tre) membri, vengono eletti i signori :
 - FANIZZA Margherita, nata a Nardò (Le) il 20.03.1978 e residente in Porto Cesareo (Le) alla Via Colmonese 71, codice fiscale FNZMGH78C60F842X;
 - FANIZZA Giovanni, nato a Nardò (Le) il 07.03.1996 e residente in Porto Cesareo (Le) alla via Piero Gobetti 61, codice fiscale FNZ GNN 96C07 F842 O;
 - FANIZZA Simone, nato a Nardò (Le) il 18.12.1984 e residente in Porto Cesareo (Le) alla via Piero Gobetti 61, codice fiscale FNZ SMN 84T18 F842 G;
- 7) Per il primo quinquennio viene eletto Presidente dell'Associazione la signora FANIZZA Margherita;
- 8) Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Porto Cesareo,

Firmato :

FANIZZA Margherita 

FANIZZA Simone 

FANIZZA Giovanni 

STATUTO

di Associazione Socio Culturale Non Profit

Art. 1. - COSTITUZIONE. E' costituita l'Associazione Socio Culturale Non Profit <<FRANCO FANIZZA>>, una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - SCOPI. L'Associazione "FRANCO FANIZZA", persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

Art. 3. - ATTIVITA' DA PROMUOVERE. L'associazione "FRANCO FANIZZA" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni - concerti, manifestazioni musicali e/o di intrattenimento di altro tipo, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. - SOCI. L'associazione "FRANCO FANIZZA" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - MODALITA' DI AMMISSIONE A SOCIO. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - DOVERI DEI SOCI. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - DIRITTI DEI SOCI. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - RISORSE ECONOMICHE. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - BILANCIO. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - ORGANI. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

Margherita Forzè
Donato D'Amico
Antonio De

Art. 11. - ASSEMBLEA. DEI SOCI. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. - COMPITI DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. - CONSIGLIO DIRETTIVO. Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "FRANCO FANIZZA". Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
- di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. - IL COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI. Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. - SCIOGLIMENTO. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. - COMPENSI. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. - IL PATRIMONIO. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
- f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Levante Fanizza
Borini Fanizza
Anton Fanizza

E' fatto obbligo di devolvere il Patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione "FRANCO FANIZZA", ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21. - DEI SOCI (Articolo integrativo). All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione degli scopi associativi, ne condividono lo spirito e gli ideali. Gli aspiranti soci possono chiedere di aderire all'associazione presentando apposita domanda di ammissione indirizzata al Consiglio direttivo.

Possono aderire all'Associazione anche le persone giuridiche, che saranno rappresentate presso l'associazione dal proprio rappresentante legale ovvero da persona da egli delegata.

I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega. I soci si dividono in: fondatori, ordinari, onorari.

Art. 22. - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE (Articolo integrativo). L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo che esamina le domande presentate dagli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso di una seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

Contro il diniego all'iscrizione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento alla prima riunione convocata.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione.

Il regolamento dell'ente disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della delibera di esclusione da parte del Consiglio direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le decisioni dell'Assemblea dei soci e del Collegio dei probiviri sono definitive ed inappellabili.

Art. 23. - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI (Articolo integrativo). I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, convocato per l'approvazione del documento di programmazione economica.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata entro trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- b) di conoscere le linee programmatiche dell'associazione;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- a) ad osservare le norme del presente Statuto, del regolamento, nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- b) a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

Tutto i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali, oltre che per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti.

In sede di assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Il rapporto associativo si intende disciplinato in maniera uniforme, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, e si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione associativa.

Art. 24. NORME DI LEGGE. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Il presente statuto è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 12/E del 09 aprile 2009, in materia di regime agevolativi previsto per i corrispettivi pagati dagli associati, iscritti o partecipanti ai sensi del **comma 3 dell'art. 148 del TUIR** e del quarto comma, secondo periodo, dell'art. 4 del DPR n. 633 nonché gli ulteriori benefici recati dai commi 5, 6 o 7 dello stesso art. 148 e dal sesto comma del menzionato art. 4.

Porto Cesareo,

Firmato

FANIZZA Margherita

FANIZZA Simone

FANIZZA Giovanni